

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI  
MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del 21 maggio 1991

che modifica la decisione 90/414/CECA che impedisce gli scambi per quanto  
riguarda l'Irak ed il Kuwait

(91/265/CECA)

**I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI  
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E  
DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,**

considerando che, con la decisione 90/414/CECA <sup>(1)</sup>,  
modificata da ultimo dalla decisione 91/125/CECA <sup>(2)</sup>, a  
seguito delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle  
Nazioni Unite che decretavano un embargo nei confronti  
dell'Irak dopo l'invasione e l'occupazione del Kuwait da  
parte delle truppe irachene, sono stati impediti gli scambi  
con l'Irak di prodotti contemplati dal trattato CECA;

considerando che il 3 aprile 1991 il Consiglio di sicurezza  
delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 687 (1991);

considerando che la Comunità e gli Stati membri riuniti  
in sede di cooperazione politica ritengono necessario  
modificare la decisione 90/414/CECA onde inserire le  
modifiche apportate dal Consiglio di sicurezza delle  
Nazioni Unite ai divieti sulla vendita o sulla fornitura di  
prodotti all'Irak e a quelli sull'importazione di prodotti  
originari dell'Irak;

d'accordo con la Commissione,

**DECIDONO:**

*Articolo 1*

La decisione 90/414/CECA è modificata come segue:

1) È aggiunto l'allegato che figura nell'allegato della  
presente decisione.

2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

*• Articolo 3*

1. L'articolo 1, punto 2) e l'articolo 2, punto 2) non  
si applicano ai prodotti menzionati in allegato.

2. L'articolo 1, punto 1) e l'articolo 2, punto 1) non  
si applicano:

a) ai prodotti di cui all'articolo 1, punto 1) che sono  
originari dell'Irak o del Kuwait o che provengono  
dall'Irak o dal Kuwait e sono esportati prima del 7  
agosto 1990, o

b) ai prodotti originari dell'Irak la cui importazione è  
stata approvata, a norma del paragrafo 23 della  
risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza  
delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma  
della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di  
sicurezza.

3. a) L'importazione dei prodotti indicati al paragrafo  
2, lettera b) sono sottomesse all'autorizzazione  
preventiva all'importazione rilasciata dalle  
competenti autorità degli Stati membri.

b) Le esportazioni dei prodotti menzionati in  
allegato sono sottomesse all'autorizzazione  
preventiva all'esportazione rilasciata dalle  
competenti autorità degli Stati membri.

*Articolo 2*

L'articolo 1 della presente decisione è applicabile a  
decorrenza dal 3 aprile 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 213 del 9. 8. 1990, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 60 del 7. 3. 1991, pag. 15.